

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2154

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUEMI, BOSELLI, INTINI, VILLETTI, ALBERTINI, CEREMIGNA,
DI GIOIA, GROTTA, PAPPATERA, CRAZI**

Norme in materia di stato giuridico dei magistrati e di separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti

Presentata il 10 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il principio di responsabilità è il cardine del moderno costituzionalismo. E esso però, in Italia, appare spesso disatteso nell'ambito dell'esercizio della funzione giudiziaria, il che contribuisce ad allontanare pericolosamente le istituzioni dai cittadini. In particolare si avverte l'esigenza di un sistema che, al fine di garantire un perfetto equilibrio processuale, eviti contaminazioni tra la funzione di chi giudica e la funzione di chi accusa. Strettamente connesse a questo problema si pongono altre due esigenze, quella di un'adeguata formazione dei magistrati e quella di una carriera non dettata solo da meccanismi burocratici ma regolata sui principi del merito e della professionalità.

Per quanto riguarda il primo punto, si propone l'istituzione di una scuola di for-

mazione dei magistrati che avvii anche, in modo vincolante, all'esercizio del ruolo giudicante ovvero del ruolo requirente.

Per quanto riguarda il secondo punto, si propone una nuova disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e una nuova normativa della carriera dei magistrati.

L'articolo 1 della proposta di legge distingue la magistratura in giudicante ed inquirente. La norma è dettata dalla necessità di soddisfare esigenze di ordine tecnico, essendo diversissime, fra di loro, le funzioni giudicanti ed inquirenti che rendono, pertanto, necessarie diverse specializzazioni.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità con cui avviene l'assegnazione ai ruoli ed i criteri con i quali risolvere le situazioni di esubero.

Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono i tempi e le modalità di applicazione delle norme proposte.

L'articolo 7 stabilisce il divieto di mutamento delle funzioni, con il passaggio dall'uno all'altro ruolo.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e l'articolo 9 eliminano la deleteria corsa agli incarichi direttivi in magistratura e le scelte del Consiglio superiore della magistratura, stabilendo che, nelle funzioni direttive, si avvicendino, per due anni, tutti i magistrati del medesimo ufficio, aventi grado di magistrato di corte di appello o grado superiore, nell'ordine di anzianità, ovvero, per gli uffici direttivi, di cui all'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario, di magistrato di Corte di cassazione, con idoneità alle funzioni direttive superiori. La rotazione è rigorosamente limitata ai magistrati appartenenti al medesimo ufficio, onde escludere qualsiasi mutamento di sedi, che vanificherebbe, di fatto, il principio costituzionale dell'inamovibilità dei magistrati. L'articolo 10 modifica la legge n. 195 del 1958, nel senso di rico-

noscere, avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il ricorso al tribunale amministrativo regionale ed, in seconda istanza, al Consiglio di Stato. La normativa vigente, in effetti, si risolve in una *capitis diminutio* per il magistrato rispetto agli impiegati civili dello Stato, cui sono garantiti due gradi di giudizio avverso i provvedimenti disciplinari: il ricorso al tribunale amministrativo regionale ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

L'articolo 11 stabilisce le incompatibilità della funzione di magistrato.

L'articolo 12 regola l'avanzamento della carriera sulla base dei posti disponibili e per quanto riguarda la promozione da magistrato di tribunale a magistrato di Corte di appello e da magistrato di Corte di appello a magistrato di Corte di cassazione, dei meriti acquisiti in appositi concorsi.

Infine all'articolo 13 si stabiliscono i doveri del magistrato in merito ai luoghi e ai tempi dello svolgimento della propria funzione ed al luogo della propria residenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Distinzione tra magistratura giudicante ed inquirente).

1. La magistratura è distinta in due ruoli: magistratura giudicante e magistratura inquirente.

2. I magistrati di entrambi i ruoli si distinguono in: uditori giudiziari, magistrati di tribunale, magistrati di corte di appello, magistrati di Corte di cassazione.

ART. 2.

(Modalità di assegnazione dei magistrati nei ruoli).

1. L'assegnazione dei magistrati nei ruoli avviene, da parte del Consiglio superiore della magistratura, all'atto del conferimento delle funzioni di uditore giudiziario, sulla base dell'opzione vincolante per il ruolo della magistratura giudicante ovvero per il ruolo della magistratura inquirente e su domanda degli uditori stessi.

ART. 3.

(Criteri di collocazione nei ruoli in situazioni di esubero).

1. I magistrati che già esercitano le funzioni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo corrispondente alle funzioni esercitate.

2. Per i magistrati che intendono essere collocati nel ruolo diverso da quello corrispondente alle funzioni esercitate è fatto salvo il diritto di farne domanda al Consiglio superiore della magistratura, entro il

termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora, attraverso tali domande si dovessero verificare situazioni di esubero nell'uno o nell'altro ruolo, il Consiglio superiore della magistratura procede alla collocazione nei ruoli, avuto riguardo esclusivamente ai seguenti criteri, considerati nell'ordine:

- a) computo dell'anzianità nelle funzioni esercitate nel corso della carriera;
- b) grado rivestito dal magistrato;
- c) anzianità nel grado;
- d) età del magistrato.

ART. 4.

(Termine di presentazione delle domande).

1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 3, provvede alla istruzione di tutte le domande presentate, alla formazione e alla pubblicazione dei ruoli, nonché alla pubblicazione dei posti vacanti in entrambi i ruoli.

ART. 5.

(Domande per l'assegnazione della sede).

1. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bollettino delle sedi vacanti, i magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono inoltrare domanda per l'assegnazione della sede.

2. Se più domande vengono presentate per il medesimo posto, ai concorrenti esclusi è fatto obbligo di presentare domanda per posti vacanti di sedi diverse dello stesso ruolo.

3. All'assegnazione delle sedi vacanti possono concorrere anche i magistrati di cui al comma 1 dell'articolo 3, nell'ambito del ruolo di appartenenza.

ART. 6.

(Tempi per la riproposizione delle domande non accolte).

1. I magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 3, la cui domanda non sia stata accolta, possono riproporla nel quinquennio successivo.

2. Per i magistrati di cui al comma 1 resta riservata una quota pari al cinquanta per cento dei posti che si rendano vacanti in entrambi i ruoli, nel corso del quinquennio successivo.

ART. 7.

(Divieto di mutamento delle funzioni).

1. L'assegnazione nei ruoli giudicante o inquirente, effettuata dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi della presente legge, non è suscettibile di ulteriore tramutamento, con passaggio dall'uno all'altro ruolo.

ART. 8.

(Conferimento degli uffici direttivi).

1. L'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 188. — *(Conferimento degli uffici direttivi).* — 1. Gli uffici direttivi di cui all'articolo 119 sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, per anzianità, ai magistrati di corte di appello o grado superiore.

2. Gli uffici direttivi di cui all'articolo 120 sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, per anzianità, ai magistrati di Corte di cassazione con idoneità alle funzioni direttive ».

ART. 9.

(Tempi di esercizio delle funzioni direttive).

1. Le funzioni previste dall'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, sono conferite, seguendo l'ordine di grado e di anzianità, a tutti i magistrati del medesimo ufficio in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo articolo che ne facciano domanda.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate da ciascuno dei magistrati per un periodo non superiore a due anni alternandosi tra di loro nella direzione dell'ufficio.

ART. 10.

(Ricorsi su provvedimenti disciplinari).

1. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso il ricorso, in primo grado, al tribunale amministrativo regionale. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato ».

ART. 11.

(Incompatibilità della funzione di magistrato).

1. La funzione di magistrato è incompatibile con qualsiasi incarico di natura pubblica o privata.

2. L'eventuale accettazione degli incarichi di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla funzione giudiziaria.

3. Per i magistrati attualmente in servizio la rinuncia agli eventuali incarichi dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Avanzamento di carriera).

1. Sono ripristinati i ruoli organici dei magistrati di tribunale, di corte di appello e di Corte di cassazione.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a determinare il numero dei posti di organico dei magistrati per ciascuna funzione e disciplinare il loro avanzamento in carriera in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento del tetto organico complessivo vigente;

b) promozione dalla funzione di magistrato di tribunale a magistrato di corte di appello e da magistrato di corte di appello a magistrato di Corte di cassazione tramite lo svolgimento di esami scritti ed orali entro il limite dei posti vacanti in organico.

3. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il loro stato giuridico ed economico anche in soprannumero rispetto agli organici che il Governo determina con il decreto legislativo di cui al comma 2.

ART. 13.

(Doveri del magistrato).

1. Il magistrato deve svolgere le funzioni attribuitegli nei locali della sede giudiziaria alla quale è stato assegnato osservando l'orario d'ufficio.

2. È fatto obbligo al magistrato di risiedere stabilmente nello stesso comune dove ricade l'ufficio giudiziario al quale è assegnato.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018300